

**Avv. IGNAZIO CUCCHIARA**

Via Sarno, 4

92019 SCIACCA (Ag)

Tel./fax 0925 26944

COPIA

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**IN SEDE GIURISDIZIONALE**

**RICORSO IN APPELLO**

per il **COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE**, (P.IVA 01932680844), in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ignazio Cucchiara (C.F. CCC GNZ 43A02 I533I), (fax: 0925-26944 - e-mail: cucchiaralex@virigilio.it, PEC: ignazio.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avv. Leonardo Cucchiara, nella Via Oberdan n.5 di Palermo, giusta le delibere G.M. n. 112 del 9-8-2011 e n. 116 del 19-8-2011 (docc. n. 2 e 3) e la procura speciale a margine del presente atto,

**CONTRO**

l'Ing. **JOSEPH CACIOPPO**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Ferrara e Umberto Ilardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo nella Via Goethe n.1 di Palermo,

**per la riforma**

della sentenza n. 1264/2011, pronunciata tra le parti dal T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, il 23-6-2011, depositata il 29-6-2011 e non notificata (doc. n. 4).

**FATTO**

1. - Con atto di costituzione in giudizio ex art. 10 DPR n. 1199/1971 dell'11-1-2010 (per trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana), l'Ing. Joseph Cacioppo impugnava gli atti del Comune appellante (note del 4-6-2009 prot. n. 9679, del 21-7-2009 prot. n.12292 e del 24-8-2009 prot. n.13691) concernenti il pagamento degli oneri concessori dovuti da detto ricorrente per il rilascio della concessione edilizia n. 54 del 17-7-92 (doc. n. 6 memoria difensiva del 20-6-2010).

Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'avvenuta prescrizione del relativo diritto di credito, assumendo, a tal fine, **che** tale termine di prescrizione decennale decorre dal rilascio della concessione edilizia (17-7-92) e dal silenzio assenso formatosi sulla domanda di variante (4-6-2009); **che** la nota sindacale prot. n. 8693 del 3-6-1999 (doc. n. 9 memoria difensiva del 20-6-2010) non ha carattere interruttivo trattandosi di una richiesta del tutto generica, inidonea ad interrompere la prescrizione; **che**,

**PROCURA**

Nella qualità di Sindaco, in esecuzione delle delibere G.M. nn.112 del 9-8-2011 e 116 del 19-8-2011, delego a rappresentare e difendere, il Comune di Santa Margherita di Belice, nel presente procedimento e nelle sue fasi successive occorrenti, l'Avv. Ignazio Cucchiara.

Attribuisco allo stesso ogni facoltà di legge.

Eleggo domicilio presso l'Avv. Leonardo Cucchiara, nella Via Oberdan n.5 di Palermo.

Autorizzo espressamente il trattamento dei dati personali e sensibili ex D.Lgs n.196/03 e dichiaro di avere ricevuto la relativa informativa.

*Salvatore Ferrara* V.R.

per autentica  
*[Signature]*

*[Signature]*

STUDIO LEGALE CUCCHIARA

dunque, la nota prot. n. 9679 del 4-6-2009 (doc. n. 3 memoria difensiva del 20-6-2010), con la quale è stato richiesto il pagamento del contributo sugli oneri di urbanizzazione (€ 167,84) e del contributo sul costo di costruzione (€ 1.106,55) è stata notificata oltre il termine prescrizione di 10 anni [a diversa conclusione non si giungerebbe – sempre ad avviso di detto ricorrente - anche nella ipotesi in cui la prescrizione si facesse decorrere (ex art. 11.2 L. 10/97) dal termine di 60 giorni dopo l'ultimazione dei lavori (avvenuta il 15-9-95)].

Il Primo Giudice, con l'impugnata sentenza, ha accolto il ricorso *ex adverso* assumendo che, effettivamente, non può <<annettersi rilevanza di fatto interruttivo alla nota del Sindaco dl Comune di Santa Margherita di Belice, in data 3-6-1999, prot. n. 8693, atteso il carattere generico, di richiesta al ricorrente di predisporre i conteggi e pagare i relativi oneri concessori>>.

Detta sentenza si appalesa erronea e meritevole di riforma per i seguenti

#### MOTIVI DI APPELLO

1. - Nella predetta nota del 3-6-99 si legge testualmente: <<In riferimento alla concessione edilizia n.54 del 17-7-92 rilasciata da questo Comune per la ricostruzione del fabbricato di sua proprietà sul lotto n.6 del comparto n.5 del piano di lottizzazione del vecchio centro

<<si invita

<<la S.V. a volere provvedere al pagamento degli oneri concessori e a far pervenire, per il fine di cui in oggetto, le schede relative ai conteggi degli oneri concessori entro il termine di gg. 30 dalla notifica della presente.

Trascorso infruttuosamente tale termine si procederà coattamente al recupero delle somme dovute>>, laddove è di tutta evidenza che il Comune ha inteso far valere, in maniera inequivocabile, il proprio diritto di credito nascente dagli oneri concessori dovuti per il rilascio della concessione edilizia n. 54 del 17-7-92.

Va evidenziato, a tal fine, che in materia edilizia – come ha avuto modo di affermare codesto Ecc.mo C.G.A. - i conteggi degli oneri concessori sono la risultante di una operazione di calcolo matematico effettuata sulla base di taluni parametri fissati da norme legislative e sub-legislative (C.G.A., 27/10/2006, n. 619; cfr., T.A.R. Emilia-Romagna

Parma Sez. I, 06/07/2010, n. 351; T.A.R. Campania Salerno Sez. II, 13/07/2009, n. 3999) e che, alla luce di tale semplice considerazione, la predetta nota del 3-6-99 assume pieno rilievo come fatto interruttivo.

Ed invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, *<<in tema di atti interruttivi della prescrizione, l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese... (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di "pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente).>>* (Cass. civ. Sez. III, 15/03/2006, n. 5681; cfr., id., 12/02/2010, n. 3371 e 16/08/2010, n. 18709).

Alla luce di tale indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, si appalesa del tutto erronea la motivazione contenuta nell'impugnata sentenza, laddove appunto, come sopra, si asserisce (in ordine alla richiesta del 3-6-1999) *<<il carattere generico, di richiesta al ricorrente di predisporre i conteggi e pagare i relativi oneri concessori>>*: detta nota, infatti, contiene il riferimento alla concessione edilizia e agli oneri concessori previsti dalla legge e, pertanto, con la stessa si fa riferimento ad un credito certamente determinabile in maniera esatta.

2. – Ma c'è di più.

L'odierno appellato ha avuto da subito la piena consapevolezza anche dell'ammontare richiesto dal Comune per oneri concessori, come rilevasi dalla seguente documentazione:

- a. "calcolo oneri di concessione" (doc. n. 5), allegato dall'appellato al progetto di variante relativo alla concessione edilizia *de qua*, laddove, appunto, è lo stesso interessato che (v. ultima pagina) ha proceduto al calcolo degli oneri concessori nell'ammontare di £. 378.538 (v. ultima pagina);
- b. nota del 16-11-94 (doc. n. 6), con cui l'appellato, nella qualità di procuratore dei concessionari Sigg. Giambalvo Santo e Amodeo Liboria, ha prodotto al Comune la perizia giurata del 12-11-94, con la

- quale, tra l'altro, si confermava il calcolo degli oneri in £. 378.538 (v. ultima pagina) (doc. n. 7) ;
- c. nota del 14-12-1994, con cui l'odierno appellato n.q. ha trasmesso al Comune la ricevuta di versamento della somma di £. 379.000 a titolo di oneri concessori (docc. n. 8 e 9);
- d. nota raccomandata a.r. prot. n. 527 del 12-1-1995 (doc. n. 10), di riscontro alle missive di cui ai punti *b.* e *c.*, con cui il Comune appellante, sulla base del prospetto di calcolo effettuato dall'ufficio tecnico (doc. n. 11), ha comunicato l'ammontare degli oneri concessori in £. 1.251.993 (per contributo su oneri di urbanizzazione) ed in £. 2.376.886 (per contributo sul costo di costruzione), con invito ad integrare il predetto versamento di £. 379.000.

Tale documentazione viene prodotta in sede di appello, stante che (come rilevasi dalla nota comunale dell'8-8-2011 di relativa trasmissione al sottoscritto: doc. n. 12) la stessa fa parte <<*di un sottofascicolo (riguardante il solo pagamento degli oneri concessori) archiviato separatamente presso lo stesso Ufficio e di cui solo ora – come si legge in detta nota medesima – si ha avuto consapevolezza da parte del personale addetto*>>.

Alla luce di tali atti (che parte avversa ha 'dimenticato' di richiamare nel giudizio di primo grado) è evidente **che** il Comune aveva quantificato l'ammontare del proprio credito; **che** la richiesta di relativo pagamento del 12-1-1995 (doc. n. 10) sottende la richiesta successiva del 3-6-99 [quest'ultima contiene per mero errore (trattandosi di lettera 'tipo' inviata a tutti gli altri concessionari) l'invito a presentare le schede relative ai conteggi degli oneri concessori] e **che**, pertanto, è indubbio il carattere interruttivo di detta nota del 3-6-99, oltre che di quella precedente del 12-1-1995.

Consegue che, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse infondato il motivo d'appello sub 1., i superiori atti prodotti con l'odierno atto di appello si appalesano assolutamente indispensabili ai fini del decidere e, pertanto, se ne chiede a codesto Ecc.mo C.G.A. l'ammissione ai sensi del 2° comma dell'art. 104 del c.p.a., a mente del quale <<*Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa,*

*ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile>>.*

E' appena il caso di precisare che il contenuto di tale 2° comma è identico a quello del 3° comma dell'art. 345 c.p.c. che, fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 104/2010, ha trovato piena applicazione nel processo amministrativo.

Orbene, è ormai pacifico l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui un documento si considera indispensabile quando lo stesso consente di decidere nel rispetto della **verità sostanziale**.

In punto, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che *<<La ratio dell'art. 345, comma 3, c.p.c., laddove prevede, in deroga al divieto dei nova in appello, l'ammissibilità delle prove indispensabili, esprime l'esigenza di garantire, per quanto possibile, l'aderenza della decisione di gravame alla verità sostanziale, in esplicitazione del principio del "giusto processo", sancito dall'art. 111, comma 1, Cost., la cui attuazione esige anche, se non in primo luogo, la tendenziale aderenza del risultato del processo alla verità sostanziale (in punto di fatto) e al diritto oggettivo sostanziale (in punto di diritto) (Riforma della sentenza del T.r.g.a. - sez. aut. Bolzano, n. 397/2005)>> (Cons. Stato Sez. IV, 27/05/2010, n. 3378).*

#### **SULLA NECESSITA' DELLA DECISIONE IN VIA D'URGENZA**

Con nota prot. n. 12978 del 12-9-2011 (doc. n. 13), il Sindaco del Comune di Santa Margherita di Belice ha rappresentato le ragioni di conoscere al più presto la decisione di codesto Ecc.mo C.G.A. sull'odierno atto di appello, evidenziando, a tal fine, che per le numerose altre pratiche di oneri concessori ancora non pagati, pratiche analoghe (sotto il profilo oggetto del presente gravame) a quella *de qua*, il Comune ha disposto la sospensione dell'efficacia dei relativi provvedimenti di recupero coatto: trattasi di pratiche per le quali il Comune vanta un credito complessivo di circa € 580.000, somma questa il cui venir meno *<<potrebbe determinare gravi conseguenze finanziarie per l'Ente>>* (dissesto finanziario).

\*

Pertanto,


**PIACCIA ALL'ECC.MO C.G.A.**

Accogliere il presente ricorso in appello e, per l'effetto, annullare l'impugnata sentenza, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese dei due gradi di giudizio.

Si allegano gli atti sopra richiamati.

Si dichiara che per il presente ricorso in appello è dovuto il contributo unificato di € 600.

Sciacca, 21 settembre 2011

Avv. Ignazio Cucchiara  




## RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Ignazio Cucchiara nella mia qualità di procuratore e difensore del Comune di Santa Margherita di Belice, nel giudizio c/ Joseph Cacioppo, giusta autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca del 2-4-2009, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 53/94, ho notificato (Registro cronologico n. 192), il ricorso in appello a mezzo spedizione di plico raccomandato A/R n.76402779063-7 in data corrispondente a quella del timbro postale dell'Ufficio postale di Sciacca, all'Ing. **JOSEPH CACIOPPO**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Ferrara e Umberto Ilardo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo nella Via Goethe n.1 di Palermo.

Avv. Ignazio Cucchiara

